SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1368)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(BARTOLOMEI)

di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia
(SARTI)

con il Ministro dell'Interno
(ROGNONI)

con il Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

con il Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PANDOLFI)

con il Ministro del Commercio con l'Estero
(MANCA)

con il Ministro della Sanità
(ANIASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1981

Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, pone il divieto di trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino o prodotti derivanti dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati « aceto ».

Il divieto di produrre e commercializzare prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino è stato posto in essere dal legislatore proprio a salvaguardia dell'aceto di vino, la cui produzione ed impiego, nei paesi del ba-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

cino del Mediterraneo, ha origini e tradizioni molto remote.

Recentemente, però, sono stati importati e posti in commercio, nel nostro territorio, aceti provenienti da materie prime diverse dal vino.

Il competente servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, venuto a conoscenza della commercializzazione di tali prodotti, provvedeva, in ottemperanza alle vigenti norme in materia, a inviare rapporto penale all'Autorità giudiziaria, per violazione del citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965.

Il pretore di Bolzano, investito della questione, provvedeva, con ordinanza del 26 ottobre 1979, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato di Roma, a chiedere alla Corte di giustizia un parere pregiudiziale, diretto a conoscere se « restrizioni quantitative alla importazione nonchè qualsiasi misura ad effetto equivalente » siano da intendersi nel senso che il divieto di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 — di porre cioè in commercio prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino — contrasti con il Trattato di Roma.

La Corte di giustizia, con sentenza del 26 giugno 1980 (causa n. 788 del 1979) ha statuito che il divieto di cui trattasi, contenuto nel citato articolo 51, costituisce una restrizione quantitativa all'importazione o misura ad effetto equivalente ai sensi dell'articolo 30 del Trattato.

Anche la commissione CEE, nel formulare le proprie osservazioni al riguardo, ha espresso analogo avviso (19 novembre 1979).

Ritenendo quindi necessario uniformarsi al parere motivato della Corte di giustizia, al fine di evitare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti in questione, nonchè di impedire una distorsione della concorrenza da parte dei vari operatori, si è provveduto a predisporre l'unito disegno di legge, con il quale si consente, in Italia, la produzione e la commercializzazione per uso alimentare di prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica di diluizioni acquose di alcole etilico di origine agricola rettificato buon gusto nonchè di prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica di fermentati alcolici di origine agricola diversi.

Con l'articolo 1 si provvede a dare le definizioni di « agro di alcole » o di « agro di... », riservandosi la denominazione di « aceto » all'aceto di vino, ciò al fine di non trarre in inganno il consumatore che, stante la tradizione italiana, è ormai abituato a collegare il termine « aceto » al prodotto derivante dall'uva. Pertanto, i prodotti che hanno sapore acido e non derivano dall'uva, vengono chiamati con il termine di « agri ».

L'articolo 2 contiene divieti diretti a tutelare il consumatore da eventuali frodi, stabilendo, tra l'altro, il divieto di tagli dei vari agri tra loro e con l'aceto, di colorazione nonchè di aromatizzazione; viene inoltre confermato il divieto, già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, di utilizzazione alimentare di acido acetico sintetico.

Con l'articolo 3 si dettano norme relative all'etichettatura dei recipienti contenenti agri, norme analoghe a quelle attualmente previste per i vini e gli aceti. Anche per gli agri, analogamente agli aceti, viene previsto un contrassegno statale di garanzia da applicare sulle chiusure delle confezioni di capacità non superiore a 5 litri.

Con l'articolo 4 è prevista l'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'imbottigliamento degli agri, norma già in vigore per gli aceti.

Con l'articolo 5 si specifica che gli agri sono soggetti solo alla bolletta IVA relativa alle merci viaggianti e si istituisce un registro di carico e scarico, al fine di controllare le materie prime utilizzate ed il prodotto finale.

Con l'articolo 6 si prevede che — con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità nonchè delle finanze — saranno stabilite le caratteristiche dei vari prodotti autorizzati, delle loro materie prime, nonchè i sistemi di preparazione.

Con l'articolo 7 si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del

tesoro ed il Ministro delle finanze vengano fissati i prezzi, le caratteristiche tipografiche nonchè il sistema di distribuzione dei contrassegni statali di garanzia di cui all'articolo 3.

Con l'articolo 8 si prevede che gli esercenti gli opifici di imbottigliamento di agri devono adottare un registro di carico e scarico dei contrassegni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968 n. 773.

Con l'articolo 9 si precisa che l'alcole impiegato nella preparazione degli agri è soggetto all'imposta di fabbricazione ed all'eventuale diritto erariale normale e quindi non gode di agevolazioni.

Con gli articoli 10 e 11 vengono fissate le penalità per le eventuali infrazioni alle disposizioni della legge.

Con l'articolo 12 si estendono agli « agri » le norme vigenti per gli aceti, in quanto compatibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di « agro di alcole » o « agro di ... » seguìta dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto che presenta un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

Art. 2.

È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio agri:

a) non rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1;

b) che, all'esame organolettico e chimico, risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo;

c) che contengono aggiunte di alcole etilico, di acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;

d) ottenuti a partire da diverse materie prime o dal taglio di agri di natura diversa o dal taglio tra un agro e l'aceto di vino.

È altresì vietato detenere agri negli acetifici e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

La detenzione di agri di cui al primo comma, lettera *b*), è consentita a condizione che i prodotti stessi vengano denunciati, a mezzo telegramma, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, e siano individuati mediante apposito cartello.

Art. 3.

Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli agri destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, ermeticamente chiuse, munite di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Su tali chiusure o sigilli deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente.

Sui recipienti deve, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere indicato, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:

a) la natura merceologica del prodotto;

b) l'indicazione dell'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml. di prodotto; sul valore dichiarato è ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;

c) il contenuto minimo garantito del recipiente;

d) il nome, la ditta o la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

e) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.

Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in più lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Le denominazioni tipiche straniere possono essere adottate purchè alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, la produzione di agri a scopo di vendita o di utilizzazione industriale è sottoposta ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ad analoga autorizzazione è soggetto l'esercizio dell'imbottigliamento da parte dei produttori di agri in stabilimento diverso da quello di produzione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate per ogni singolo stabilimento di produzione o di confezionamento.

Art. 5.

Il trasporto degli agri è soggetto ad un apposito documento di accompagnamento, sul quale devono essere riportate le indicazioni previste per i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il documento di accompagnamento di cui al precedente comma non è obbligatorio per la circolazione di qualsiasi quantitativo di agro contenuto in recipienti aventi un volume nominale non superiore a 5 litri, confezionati e sigillati a norma dell'articolo 3.

Negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento degli agri deve tenersi un registro aggiornato di carico e scarico, con fogli progressivamente numerati, sul quale devono essere annotate, di volta in volta:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime;

c) il prodotto ottenuto adottando le denominazioni di cui all'articolo 1;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;

e) la scomparsa e la trasformazione del prodotto.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità per l'emissione dei documenti di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per il controllo dell'uso di dette documentazioni.

Art. 6.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, commercio ed artigianato, delle finanze e della sanità, si provvederà ad indicare:

a) le caratteristiche di purezza dell'alcole etilico di origine agricola e delle diluizioni acquose destinate alla produzione di agro di alcole;

b) i fermentati alcolici di origine agricola che potranno essere impiegati per la produzione di agri ed eventualmente le loro caratteristiche di composizione;

c) eventuali diverse caratteristiche, oltre quelle indicate con il precedente articolo 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie;

d) le pratiche ed i trattamenti tecnologici consentiti per la preparazione e la buona conservazione degli agri;

e) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni ivi compresa l'eventuale determinazione di sostanze denaturanti o di rivelatori e le relative modalità di impiego, idonee ad evitare possibili forme di frode;

f) eventuali deroghe all'acidità totale minima del 6 per cento prevista dall'articolo 1, in relazione alla composizione di particolari fermentati alcolici ed alla natura delle rispettive materie prime.

Art. 7.

I prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze.

Tali contrassegni son distribuiti dalle Regioni tramite i propri uffici provinciali.

I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni debbono affluire alle tesorerie provinciali con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Fino a quando gli uffici di cui al precedente comma non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti contenenti gli agri devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

La spesa per i contrassegni statali per gli agri, ivi compresa quella per la loro distribuzione, sarà posta a carico dell'apposito capitolo n. 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, previa modifica della denominazione del capitolo stesso.

Art. 8.

Gli esercenti gli opifici di imbottigliamento degli agri sono tenuti ad utilizzare un apposito registro di carico e scarico dei contrassegni statali di garanzia in conformità e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773.

Art. 9.

Sull'alcole impiegato nella preparazione degli agri di cui alla presente legge si riscuote l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale normale, se dovuto.

Art. 10.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 500.000.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 12.

Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'aceto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.